



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA ex art. 50 comma 1, lett. b)
D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.**

**AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI
INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI, AGGREGATIVE E
RICREATIVE A VILLA LITTA (VIALE AFFORI 21 -
MUNICIPIO 9) NEL PERIODO
8 DICEMBRE 2023 - 6 GENNAIO 2024**



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nel preventivo presentato.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- | | |
|--------------------------|---|
| ➤ <i>Amministrazione</i> | Comune di Milano – Stazione Appaltante; |
| ➤ <i>Appaltatore</i> | l'Operatore Economico Esecutore del servizio/della fornitura; |
| ➤ <i>Capitolato</i> | il presente documento; |
| ➤ <i>Contratto</i> | il contratto tra l'Amministrazione e l'Appaltatore; |
| ➤ <i>Prestazione</i> | il servizio/la fornitura oggetto del presente documento |
| ➤ <i>Codice</i> | Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; |
| ➤ <i>RUP</i> | Responsabile Unico del Progetto; |
| ➤ <i>DEC</i> | Direttore Esecuzione contratto |

ART. 1.3 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della realizzazione di iniziative socio-culturali, aggregative e ricreative a Villa Litta, nel territorio del Municipio 9 nel periodo compreso tra l'8 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024 in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 144 del 30 ottobre 2023.

La selezione è volta ad individuare un Appaltatore a cui affidare in tutti gli aspetti organizzativi e realizzativi, tecnico ed operativi, di:

- Allestimento (montaggio e smontaggio), gestione e manutenzione – ordinaria e straordinaria – di una pista di pattinaggio su ghiaccio di almeno 20 metri per 10, avente balastra perimetrale di protezione, completa di tutti i materiali necessari al suo funzionamento per tutto il periodo dell'iniziativa dall'8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 – oltre ai giorni per il montaggio e lo smontaggio;
- Ideazione, programmazione e realizzazione – anche per il tramite di soggetti terzi, in questo caso all'Appaltatore spetterà il coordinamento e la buona riuscita della singola iniziativa – di iniziative a carattere socio-culturale, aggregativo e ricreativo a Villa Litta (Viale Affori 21 – Municipio 9) In che siano innovativi e inclusivi;
- Allestimento e manutenzione di impianti di illuminazione e diffusione sonora e di ogni altro impianto necessario alla realizzazione di quanto in programma;
- Disbrigo pratiche per occupazione di suolo pubblico;
- Dotazioni di primo soccorso;
- Coordinamento con AMSA e Amministrazione Comunale per la pulizia dell'area.

L'utilizzo della pista di pattinaggio avvenga possibilmente a prezzi calmierati e con giornate di gratuità

Le iniziative dovranno essere gratuite e rivolte a utenti diversificati per interessi e fasce di età.



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

Le iniziative dovranno svolgersi nel rispetto delle prescrizioni che saranno fornite dall'Area Verde della Direzione Verde e Ambiente dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla fase di programmazione, progettazione e realizzazione di eventi e iniziative, comprese autorizzazioni, contributi e permessi.

Detta iniziativa potrà essere eseguita solo successivamente alla comunicazione dell'aggiudica della procedura ad evidenza pubblica per la ricerca del soggetto organizzatore.

ART. 1.4 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dovuto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale offerto, è pari a € **32.377,04**= IVA al 22% esclusa, somma da intendersi inclusiva di ogni onere, tassa, spesa, contributo, per un totale IVA al 22% compresa di € 39.500,00.

Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza pari a zero.

L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 1.6 – ONERI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato ed i relativi oneri in particolare:

- I costi relativi agli allacciamenti e per i consumi riguardanti il servizio idrico e dell'energia elettrica.
- I costi dell'organizzazione complessiva dell'iniziativa, comprensivi degli oneri legati alla sicurezza, assicurazione e promozione;
- Oneri dei professionisti impegnati e di ogni altro onere previdenziale ed assistenziale;
- Ogni genere di permesso e/o autorizzazione previste dalla normativa vigente in relazione alle attività di specie;
- Ogni altra spesa inerente l'iniziativa che sia dovuta per legge o regolamento.
- Ogni onere derivante dalla pulizia giornaliera e finale delle aree interessate.

Nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione.



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato e relativi allegati fanno parte integrale e sostanziale del contratto d'appalto.

ART. 2.2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^o, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del presente Capitolato: artt 3.3 (Cause sopravvenute – sospensione) – 6.3 (recesso).
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità. Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
5. L'Affidatario è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del *whistleblowing* (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").
Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite.
I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del *whistleblowing* (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").
L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

ART. 2.3– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi degli artt. 18 e 55 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con apposito scambio di lettere anche tramite posta certificata. Il contratto è immediatamente efficace.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 2.4- PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'AFFIDATARIO

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Affidatario si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'affidamento del servizio in oggetto dovrà realizzarsi, a partire dalla sottoscrizione del contratto, o dalla data di comunicazione di affidamento provvisorio, e comunque nel periodo compreso tra il **8 dicembre 2023** e **6 gennaio 2024** e secondo un programma proposto dall'Appaltatore e concordato con la stazione appaltante. In caso di inconvenienti tecnici, l'Appaltatore ed il Municipio 9 potranno valutare altro luogo dotato di idonee autorizzazioni e/o altra data.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa osservanza del cronoprogramma indicato dal RUP.

ART. 3.2 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 50 co.6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., previa verifica dei requisiti dell'affidatario salvo quanto disposto dall'art. 52, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP/Direttore dell'esecuzione (se nominato) e dell'Affidatario, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/Direttore dell'esecuzione.

ART. 3.3 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Direttore dell'esecuzione (se nominato), compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra.
2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Affidatario chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (art. 121 comma 5 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.).

ART. 3.4 – REFERENTI DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il RUP per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al RUP/Direttore dell'esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.

2. L'Amministrazione indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.5 – PERSONALE

1. **Obblighi dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

2. **Doveri del personale**

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto pertanto l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

ART. 3.6– AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lett. a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. Le attività specifiche che possono essere affidate al lavoratore autonomo sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

ART. 3.7 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 – 20124 MILANO (tel. 0248015228).
3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 ANTICIPAZIONE

Non è prevista alcun tipo di anticipazione dei pagamenti.

ART. 4.2– FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. FATTURAZIONE

Il Comune di Milano corrisponderà l'importo di cui sopra contro fattura o nota di debito al Municipio 9 del Comune di Milano, emessa in forma elettronica mediante S.D.I. e accettata se l'affidatario è in possesso di partita IVA, ovvero contro documento contabile non soggetto ad obbligo di fatturazione elettronica se l'affidatario è in possesso del solo codice fiscale; in entrambe i casi previa acquisizione dei seguenti documenti:

- Dichiarazione per la tracciabilità ai sensi art 3 della legge 136/ 2010.
- Relazione all'esito dell'iniziativa contenente tutto quanto utile per la valutazione della stessa (Raggiungimento obiettivi, n.ro. Partecipanti, materiale fotografico dell'evento).
- Il DURC ove necessari sarà richiesto dal Municipio 9 all'ente preposto; l'affidatario il quale non abbia dipendenti ne fa apposita dichiarazione separata all'atto della stipula del presente contratto.



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

2. **PAGAMENTI**

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Nel caso di esecuzione anticipata del contratto, si richiama l'art. 50 comma 6 e in casi di urgenza l'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Il termine di liquidazione del pagamento da parte del Municipio 9, salvo ricevimento del DURC ove necessari, interverrà:

- In caso di pagamento contro fattura, di norma entro **30 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di accettazione della stessa, purché sia stata consegnato integrale documentazione di cui all'art. 3 del presente contratto.
- In caso di pagamento contro documento non soggetto ad obbligo di fatturazione elettronica, di norma entro 30 giorni dalla data di protocollazione della integrale documentazione di cui sopra. (dichiarazione per la tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 136/ 2010 relazione sull'esito dell'iniziativa contenente tutto quanto utile per la valutazione della stessa)

Il pagamento avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente intestato all'affidatario. In caso di documentazione fiscale che risulti carente o irregolare successivamente all'accettazione il termine di liquidazione e/o il pagamento verranno sospesi dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

In caso di ritardo di pagamento il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002, come modificato dal D.Lgs. N. 192 del 09/11/2012.

In caso di fattura o documento non soggetto ad obbligo di fatturazione elettronica irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore.

SEZIONE 5 *CAUZIONE E GARANZIE*

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a prestare (art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione in misura pari al **5%** dell'importo contrattuale.

La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. **Non sarà necessario per l'operatore aggiudicatario costituire cauzione qualora presenti offerta migliorativa che consti di un ribasso almeno dello 0,5% rispetto all'offerta di aggiudica.**

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. a produrre una polizza assicurativa All Risk RC (responsabilità civile) per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza assicurativa con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale: euro 3.000.000,00=(tremilioni/00). La copertura



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

assicurativa dovrà coprire il periodo compreso tra la data prevista per l'inizio della prestazione e la data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**

Copia della polizza dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al RUP, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. Qualora non copra l'intero periodo contrattuale, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della prestazione.

Qualora l'Appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 122, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.
3. Si potrà, inoltre, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva;
 - b. inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - c. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - d. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9)
 - e. subappalto non autorizzato;
 - f. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - g. ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;
 - h. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - i. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi;
 - j. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non dà avvio al servizio così come indicato all'art. 3.1;
 - k. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano.
4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
5. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.4 - RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- Effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 6.6 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.



Municipio 9
Unità Supporto agli Organi del Municipio



Comune di
Milano

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.
2. Gli operatori si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.
3. Le notizie relative all'attività dell'Amministrazione, comunque venute a conoscenza della persona degli operatori in relazione all'esecuzione del contratto non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte degli operatori o da parte di chiunque collabori alle attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.
4. Gli operatori sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza sopra descritti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che gli operatori saranno tenuti a risarcire i danni che ne dovessero derivare all'Amministrazione.

IL DIRETTORE OPERATIVO AMBITO 2 MUNICIPIO 9

Dott.ssa Gabriella Della Valle
(firmato digitalmente)

L'OPERATORE ECONOMICO

Il legale Rappresentante